Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto n. 22/2009 emesso il 07.01.2009 depositato il 03.02.2009 dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, confermato con decreto n. 162/12 emesso il 16.10.2012 dalla Corte di Appello di Napoli – VIII Sezione Penale, divenuto definitivo a far data dal 13.02.2014 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con il quale è stata disposta, in danno di **RITACCIO Ciro**, nato a Napoli il 15/12/1978, tra l'altro, la confisca di un "*appartamento ubicato in Montecatini Terme (provincia di Pistoia), alla Via Biscolla, composto da otto vani catastali e cantina, riportato in catasto, al foglio 29, particella 498, sub 4 e 12, intestato a Lucia Ritaccio, nata a Napoli il 23 luglio 1983.*" (Già oggetto di formale provvedimento di sequestro n. 27/2008 emesso il 28/01/2008 depositato il 01/02/2008 dal Tribunale di Napoli Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione);

VISTA la trascrizione del menzionato decreto di sequestro n. 27/2008 emesso il 28/01/2008 depositato il 01/02/2008 (presentazione n. 65 del 07/02/2008 Reg. Gen. n. 673 - Reg. Part. n. 355), emesso dal Tribunale di Napoli Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, effettuata presso la competente Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Pistoia –Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Pescia, in favore dell'Erario dello Stato e contro la sopra richiamata Lucia Ritaccio, nata a Napoli il 23 luglio 1983;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Pistoia – Territorio, è emerso che i cespiti confiscati sono, all'attualità, censiti nel N.C.E.U. del Comune di Montecatini Terme al foglio 29, particella 498, sub 4 e sub 12;

VISTA la nota prot. n. 22518 del 19/05/2016 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 22518 del 19/05/2016 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che alla predetta nota non è stato dato alcun riscontro da parte della stessa Direzione Regionale Toscana dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo del cespite di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 22696 del 09/06/2016 acquisita al prot. ANBSC n. 25769 del 09/06/2016 con la quale il Comune di Montecatini Terme ha manifestato l'interesse all'acquisizione dei beni *de quibus* al proprio patrimonio indisponibile per destinarli per "*scopi sociali quali, ad esempio, la gestione dell'emergenza abitativa in sinergia con il Settore dei Servizi Sociali*".

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono "*trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione*", ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 27/10/2016 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale, ha deliberato di procedere alla destinazione del bene in argomento;

DISPONE

gli immobili siti in Montecatini Terme, Via Biscolla n. 35/c, meglio descritti in premessa, sono trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del Comune di Montecatini Terme, per essere destinati per le finalità sopra meglio indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Montecatini Terme, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2,

lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)